

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ART.13/b C.C.N.L. F.I.S.M.

Tra la

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – F.I.S.M. Regionale del Veneto legalmente rappresentata dal suo Presidente **Stefano Cecchin**, assistito dai sig.ri Nicola Morini e Adriano Piovesan referenti regionali F.I.S.M. per il contratto collettivo

e le seguenti Organizzazioni Sindacali

- **C.I.S.L. SCUOLA Veneto**, nella persona della sig.ra Sandra Biolo
- **F.L.C. C.G.I.L. Veneto**, nella persona del sig. Silvano Olivotto e Luigi Rossi
- **S.N.A.L.S CONFSA Veneto**, nella persona del sig.ra Elisabetta Capotosto
- **U.I.L. SCUOLA Veneto** ~~nella persona del sig. Luigi Rossi~~

di seguito indicate come le Parti

premesso che

- in data 12 dicembre 2016 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro F.I.S.M., per il personale addetto ai servizi all'infanzia ed alle scuole dell'infanzia non statali;
- il C.C.N.L. F.I.S.M. illustra al TITOLO VI lo Svolgimento del rapporto di lavoro CAPO I - Orario di lavoro e in particolare all'art. 56 l'Orario di lavoro, all'art. 57 l'Orario del personale docente e all'art.61 il Lavoro festivo, notturno e straordinario in particolare il comma d) Maggiorazione oraria;
- il C.C.N.L. F.I.S.M. prevede al TITOLO II Relazioni e diritti sindacali – CAPITOLO I Relazioni sindacali in particolare all'art.5 Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali – capo B il secondo livello di contrattazione mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi;
- è stata appurata la frequente necessità per le scuole dell'infanzia F.I.S.M. di gestire lo svolgimento anche da parte del personale docente (VI livello) ed educativo (V livello) di attività scolastiche funzionali e connesse durante l'anno scolastico fuori dal normale orario di lavoro;
- le Parti intendono concordare azioni volte alla salvaguardia della duplice esigenza di tutelare, per quanto possibile, i livelli di occupazione e la sostenibilità della gestione economica delle scuole;
- le Parti intendono prevedere la possibilità per i gestori di adottare provvedimenti di organizzazione del lavoro caratterizzati da flessibilità ai fini della funzionalità dei servizi erogati dalle scuole;
- le Parti intendono riaffermare l'importanza della contrattazione regionale rispetto ai livelli provinciali e aziendali,

per tutto quanto premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. **Premesse.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. **Recupero orario straordinario e supplementare.** Le Parti convengono di estendere

l'istituto del recupero orario straordinario e supplementare di cui all'art.61 comma d) Maggiorezione oraria del C.C.N.L. F.I.S.M. anche al personale docente (VI livello). L'istituto è esteso anche al personale educativo (V livello) fermo restando quanto previsto all'art. 56 lettera b) del C.C.N.L. ORARIO DI LAVORO del CAPITOLO I – ossia che il personale educativo non è tenuto alla presenza nell'Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio e non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.

E' prevista la possibilità che le ore di lavoro straordinario e supplementare prestate possano essere trasformate, previo accordo tra le parti, con le maggiorazioni previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.

Questo istituto tende a rispondere alle esigenze che ogni scuola ha in relazione allo svolgimento da parte del personale di attività scolastiche e connesse durante l'anno scolastico anche fuori dal normale orario di lavoro.

L'istituto del recupero orario straordinario e supplementare può essere attivato presso la singola scuola previa intesa tra gestore e personale dipendente.

Il ricorso a questo istituto è applicato con la monetizzazione della maggiorazione oltre al recupero delle ore prestate; si concorda che anche la maggiorazione potrà essere convertita, previo accordo tra le parti, in ore di permesso retribuito anche cumulabili.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'istituto del recupero orario straordinario e supplementare saranno definite a livello regionale da apposita commissione paritetica all'uopo convocata dalla F.I.S.M. e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

3. **Durata.** Il presente accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione e per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Verrà tacitamente ed automaticamente prorogato di anno in anno, salvo quanto previsto da eventuale rinnovo del C.C.N.L. F.I.S.M. o da disdetta da darsi da una delle parti entro novanta (90) giorni dalla scadenza, permanendo peraltro un impegno di verifica congiunta al termine del primo biennio.
4. **Deposito.** Il presente accordo sarà depositato presso la Direzione Regionale del Lavoro del Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova li mercoledì 5 luglio 2017,

F.I.S.M. Veneto

C.I.S.L. SCUOLA

F.L.C. C.G.I.L.

U.I.L. SCUOLA

S.N.A.L.S. CONFISAL

[Handwritten signatures and stamps]

FLC VENETO
Via Peschiera, 5
30174 - Mestre Venezia

SINDACATO NAZ. AUT.
LAVORATORI SCUOLA
S.N.A.L.S.
Segreteria Regionale Veneto